



Comune di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 11/06/2025

Direzione 4 - Servizi Finanziari - Tributi - Economato - Affari Generali - Risorse Umane

DIRIGENTE BENNARDO CLAUDIO CARMELO / InfoCamere S.C.p.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott. Claudio Bennardo

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI

L'anno 2025, il giorno Undici, del mese di Giugno, alle ore 09,00 e ss., nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Walter Calogero Tesauro.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
TESAURO WALTER CALOGERO	SINDACO	X	
LO MUTO VINCENZO MARIA	Assessore	X	
PASQUALINO ERMANNO MARIA ANTONIO	Assessore	X	
OLIVO BENIAMINO PIER PAOLO	Assessore		X
AIELLO OSCAR	Assessore	X	
CANDURA GIOVANNA	Assessore	X	
FALCONE MATILDE DANIELA LOREDANA	Assessore	X	
DELPOPOLO CARCIPOLO GUIDO	Assessore	X	
ADORNETTO CALOGERO	Assessore	X	
PETRANTONI SALVATORE	Assessore	X	

TOTALE	9	1
--------	---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione n. 87 del 09/06/2025 predisposta dalla Direzione 4 - Servizi Finanziari - Tributi - Economato - Affari Generali - Risorse Umane, che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge n. 142/90, ed art. 12 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Sabato 8 Giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, con successivo ballottaggio nel giorno di domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024, hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- a seguito del verbale dell'Ufficio Elettorale redatto in data 27/06/2024, è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Caltanissetta l'Avv. Walter Calogero Tesauro;

- 1) con decreto sindacale n. 42 del 12/07/2024, il medesimo Sindaco ha nominato la Giunta Comunale costituita da: Candura Giovanna, Falcone Matilde Daniela Loredana, Pasqualino Ermanno Maria Antonio, Olivo Beniamino Pier Paolo, Lo Muto Vincenzo Maria, Petrantoni Salvatore, Adornetto Calogero, Aiello Oscar, Delpopolo Carciopolo Guido;
- con il medesimo decreto sindacale il Sindaco ha nominato Vice Sindaco l'Assessore Comunale Giovanna Candura;
- **VISTA** la L.R. 26 giugno 2015, n. 11, recante: *"Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizione varie"*;

VISTO l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale riguardante l'adeguamento alla normativa nazionale in materia, tra l'altro, di indennità di funzione per gli amministratori locali, che testualmente recita: *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'Interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento"*;

VISTA la Circolare n. 7 del 20 luglio 2015, prot. n. 11514, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante: *"Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11. Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizione varie"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 1 Febbraio 2018, prot. n. 1256, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante: "Status Amministratori Enti locali - Legge regionale 26 giugno 2015, n.11. "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" - Applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2000, n. 119, concernente *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 L. 3/8/1999, n. 265"*;

VISTA, specificatamente, la tabella "A" allegata al suddetto D.M.;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026"*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 583, 584 e 585, della legge n. 234 del 2021, che testualmente recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei

sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;***
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119”;

VISTA la legge regionale 16 Gennaio 2024, n. 1 , recante “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”;

VISTO, in particolare l’art. 13, co. 51, della L.R. n. 13/2022, che testualmente recita: “*Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO l'art. 41 della Legge Regionale n. 3 del 3 febbraio 2024 che sancisce:

- Comma 1. All'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole “del maggiore onere” sono sostituite dalle parole “dell'onere” e le parole “e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole “e successive modifiche e integrazioni”;
- Comma 2. Al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “ avuto riguardo alle condizioni

finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni”

VISTE:

- la circolare n. 28 del 17 giugno 2022 emessa dallo stesso Dipartimento Regionale, recante: *“Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;
- le Direttive Assessoriali n. 260 del 30.6.2023 e n. 261 del 4.7.2023, recanti il riparto definitivo della somma da attribuire ai Comuni, a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione degli Amministratori locali, previsto dal comma 51 dell’art. 13 della L.R. 25.5.2022, n. 13, succitata;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 92 del 19 Aprile 2024, della Regione Sicilia Dipartimento delle Autonomie Locali che all'art. 1 testualmente recita:

“ a parziale modifica del D.A. n. 260 del 30 giugno 2023 (come rettificato con il successivo Decreto n. 261 del 4 Luglio 2023), in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, è approvato in conformità ai criteri definiti dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali nella seduta del 13 marzo 2024 – come specificato nella Tabella 6, allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante – il riparto definitivo della somma annua di € 7.000.000,00 da attribuire per il triennio 2024/2026, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 1/2024, ai Comuni a titolo di concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

ATTESO che:

- l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, giusto parere del 6 marzo 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e circolare n. 4 del 29 febbraio 2008 dell'Assessorato alla Famiglia;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, emessa in data 19 ottobre 2022, con la quale viene espresso il seguente parere: *“l’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”*;

RICHIAMATO l’art. 2 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2014 che sostituisce l’art. 1 della L.R. 30 gennaio 1956, n. 8, e disciplina la determinazione del trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 13 giugno 2019, con la quale sono state determinate le indennità dei componenti della Giunta Comunale;

RILEVATO che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, recante: *“Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e della abitazioni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023, Supplemento Ordinario n. 10, è stata decretata la popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021, dichiarandola popolazione legale alla data anzidetta ai sensi dell’art. 1 comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la popolazione residente nel Comune di Caltanissetta alla data del 1 Gennaio 2023 è di 59.245 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 18/11/2024 avente ad oggetto : *“ Adeguamento dell’indennità di funzione per gli amministratori locali”* con la quale era stato disposto un incremento pari al 68 %;

PRESO ATTO delle interlocuzioni avvenute con l’Amministrazione a seguito delle quali è emersa la volontà della stessa di procedere alla deliberazione di un nuovo incremento pari al 100%;

DATO ATTO che alla data odierna non è stato approvato l’avviso relativo alla presentazione delle istanze per il contributo relativo all’anno 2025 a titolo di concorso per la copertura dell’onere sostenuto per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 3 febbraio 2024, che sancisce: *“avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni”*

VISTO l’art. 59 della legge regionale n. 3 del 31 Gennaio 2024 ai sensi del quale *“All’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, e' dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’indennita' di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell’ente.»*.

DATO ATTO che è necessario mantenere gli equilibri pluriennali di Bilancio;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, rideterminare l'indennità mensile di funzione del Sindaco e della relativa Giunta Comunale;

DATO ATTO che la legge regionale 26 Giugno 2015, n. 11 all'art.2 sancisce che A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e' determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

CHE l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2000, n. 119 prevede le maggiorazioni delle indennità secondo le tabelle B – C;

CHE la circolare della Regione Sicilia n.2 del 1 Febbraio del 2018 nel richiamare la disciplina contenuta nel D.M. 119/2000 sancisce l'applicazione delle maggiorazioni sopra menzionate;

CHE risultano applicabili le maggiorazioni, cumulabili, del 2% e del 3% ai sensi dell'art. 2 del D.M. 119/2000;

CHE l'indennità complessiva del Presidente della Regione è pari a € 13,800,00

CHE il comma 2 dell'art. 41 della Legge Regionale n. 3 del 3 febbraio 2024 sancisce che al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “ avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni”

CHE, pertanto, questo Comune rientra nella fascia demografica dei Comuni capoluoghi di provincia, con popolazione sino a 100.000 abitanti, per cui l'indennità di funzione mensile lorda spettante al Sindaco pro-tempore del Comune di Caltanissetta viene così di seguito determinata:

CARICA	INDENNITA' DI FUNZIONE ai sensi del d.m. 119/2000 (tab. A)	MAGGIORAZIONI (+2% +3%) ai sensi dell'art. 2 d.m. 119/2000 (tab. b-c)	RIDUZIONE (- 10%) ai sensi della l. 266/2005 art.1 c. 54
SINDACO	€ 5.009,63	€ 5.263,11	€ 4.736,80

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 119/2000 spetta al Vice-Sindaco di Comuni capoluogo di Provincia un'indennità pari al 75% dell'indennità del Sindaco e agli Assessori Comunali di Comuni capoluogo di Provincia un'indennità pari al 60% dell'indennità del Sindaco;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, che ha previsto per ciascun anno del triennio 2025-2027 la spesa annua di € 6.000.000,00 destinata ai Comuni a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai medesimi enti per la

corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e che stabilisce, inoltre, che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

CONSIDERATO che si è in attesa della definizione dei criteri di riparto della somma di € 6.000.000,00

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della suddetta L.R. n. 30/2000, l'indennità di che trattasi deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

PRECISATO, altresì, che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18, co. 1, della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni - C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- lavoratori autonomi ed imprenditori (parere class. n. 15900/TU/00/82 del 16/04/2014 - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali presso il Ministero dell'Interno);
- pensionati (parere class. n. 15900/TU/00/82 del 16/04/2014 - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali presso il Ministero dell'Interno);
- studenti (parere class. n. 15900/TU/00/82 del 16/04/2014 - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali presso il Ministero dell'Interno);
- disoccupati (parere class. n. 15900/TU/00/82 del 16/04/2014 - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali presso il Ministero dell'Interno);

PRECISATO, inoltre, che i conseguenti maggiori oneri sono così determinati:

CARICA	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE ai sensi del d.m. 119/2000 (tab. A - B-C) +3% +2% e della l. 266/2005 art.1, c. 54 (- 10%)	70 % INDENNITA' PRESIDENT E DELLA REGIONE	INCREMENTO DIFFERENZIALE (100%)	NUOVA INDENNITA' MENSILE
SINDACO	€ 4.736,80	€ 9.660,00	€ 4.923,20	€ 9.660,00
VICE	€ 3.552,60	€ 7.245,00	€ 3.692,40	€ 7.245,00

SINDACO (PARI AL 75% DELL'IND. DEL SINDACO)				
ASSESSORE (PARI AL 60 % DELL'IND. DEL SINDACO)	€ 2.842,08	€ 5.796,00	€ 2.953,92	€ 5.796,00
PRES. DEL CONSIGLIO (PARI AL 60 % DELL'IND. DEL SINDACO)	€ 2.842,08	€ 5.796,00	€ 2.953,92	€ 5.796,00

CARICA	IMPORTO DIFFERENZIALE ANNUO	NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE ANNUA	NOTE
SINDACO	€ 64.001,60	€ 125.580,00	13 mensilità
VICE-SINDACO	€ 44.308,80	€ 86.940,00	
ASSESSORE	€ 283.576,32	€ 556.416,00	Quota per 8 assessori
PRES. DEL CONSIGLIO	€ 35.447,04	€ 69.552,00	
TOTALE	€ 427.333,76	€ 838.488,00	

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'ente:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/03/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione - triennio 2025/2027;

VISTI:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: "*Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana*";
- la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ed ii., recante: “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- il D. Lgs. n. 97/2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm. ed ii., recante: “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che, in merito al presente atto, non vi è conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e che risultato rispettate le misure di prevenzione della corruzione di cui alla sezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO (provvisorio) per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del giorno 28/03/2025

RITENUTO di prendere atto di tutto quanto sopra e di demandare al Dirigente del Settore Finanziario l’adozione degli atti necessari ai fini dell’adeguamento dell’indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale nella misura del 100% per l’anno 2025 e 2026;

DATO ATTO che, ai fini dell’erogazione, ai Comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all’art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Il saldo sarà erogato a seguito dell’acquisizione di apposita attestazione a firma del Segretario Comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di Legge e non assume carattere discrezionale;

per tutto quanto sopra,

PROPONE

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) DI RIDETERMINARE, con decorrenza dal giorno 01/06/2025, gli importi dell’indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco pro tempore del Comune di Caltanissetta e ai relativi componenti della Giunta Comunale, oltre IRAP a carico dell’Ente, nel modo di seguito riportato:

- spetta al Sindaco pro-tempore un'indennità di funzione mensile lorda pari a € 9.660,00 per l'anno 2025;
- spetta al Sindaco pro-tempore un'indennità di funzione mensile lorda pari a € 9.660,00 per l'anno 2026;
- spetta al Vice Sindaco di Comuni capoluogo di provincia un'indennità mensile di funzione pari a € 7.245,00 per l'anno 2025;
- spetta al Vice Sindaco di Comuni capoluogo di provincia un'indennità mensile di funzione pari a € 7.245,00 per l'anno 2026;
- spetta all'Assessore Comunale ed al Presidente del Consiglio di Comuni capoluogo di provincia un'indennità mensile di funzione pari a € 5.796,00 per l'anno 2025;
- spetta all'Assessore Comunale ed al Presidente del Consiglio di Comuni capoluogo di provincia un'indennità mensile di funzione pari a € 5.796,00 per l'anno 2026;

3) DI DARE ATTO che l'art.41 della legge regionale 3 Febbraio 2024 n. 3 ha modificato il comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 Maggio 2022 n. 13 prevedendo per i Comuni la possibilità di applicare gli incrementi in misura inferiore a quella dei citati commi 583, 584 e 585 dell'art.1 della legge 30 Dicembre 2021, n. 234, purché in ammontare almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 Febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni;

4) DI DARE ATTO che l' onere per la corresponsione dell'indennità mensile di funzione, parametrata alla popolazione rilevata dall'ISTAT al 1° Gennaio 2023, così come disciplinato dal D.A. n. 92 del 19 Aprile 2024, viene a determinarsi, in € € 290.586,10;

5) DI DEMANDARE al Dirigente della Direzione Affari Generali gli adempimenti consequenziali alla deliberazione della presente proposta, utili alla liquidazione dell'indennità in argomento;

6) DI DEMANDARE al Dirigente della Direzione Affari Generali di inserire sul sito istituzionale dell'Ente le informazioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

7) DI DEMANDARE al Dirigente della Direzione Risorse finanziarie di presentare apposita istanza al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio IV, per richiedere la corresponsione del contributo regionale, secondo le modalità che verranno definite nell'apposito Avviso non appena sarà approvato;

8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente proposta, che, in merito al presente atto, non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e che risultato rispettate le misure di prevenzione della corruzione di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (provvisorio) per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del giorno 28/03/2025

10) DI PUBBLICARE la deliberazione, successiva alla presente proposta, all'Albo Pretorio on-line, nella sezione del sito internet istituzionale denominata: "*Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana*" e alla voce "*Amministrazione Trasparente*" - sezione "*Provvedimenti*" - sottosezione "*Provvedimenti organi d'indirizzo politico*" voce "*Deliberazioni di Giunta Comunale*";

11) DI DARE ATTO che, avverso la deliberazione, successiva alla presente proposta, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi)

giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ovvero dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo provvedimento ;

12) DI DICHIARARE la deliberazione, conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991 e s.m.i., immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg. n. 87 del 09/06/2025.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è conservato agli atti dell'ufficio di Segreteria Generale.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di Segretario della seduta e dal Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Dott.ssa Cinzia Chirieleison	Walter Calogero Tesaro